

CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale

Approvato con D.C.C. n. 26 del 19/03/2019



CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina, ad integrazione di quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti emanati dall'A.N.A.C. e dai decreti Ministeriali attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) (soft low), l'attività negoziale del Comune di Foligno (di seguito denominato semplicemente Amministrazione) nelle sue varie articolazioni organizzative.
- 2. Il presente Regolamento non si applica alle procedure di scelta del contraente per le locazioni di beni immobili, agli atti di dismissione del patrimonio immobiliare, alle convenzioni urbanistiche, ai contratti societari e in particolare alle procedure di scelta dei soci.

Art. 2 – Principi informatori e normativa applicabile

- 1. L'attività negoziale è espletata nel rispetto dei principi generali delle leggi statali e regionali e delle norme europee recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
- 2. È altresì espletata nel rispetto dei provvedimenti emanati dall'A.N.A.C. e dei decreti Ministeriali attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) (soft low).

CAPO II - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Art. 3 – Competenze

- 1. Ai dirigenti nell'ambito delle rispettive responsabilità di budget e nei i limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione compete tra l'altro:
 - a) l'adozione delle determinazioni a contrattare;
 - b) la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c) l'adozione delle determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
 - d) la sottoscrizione dei contratti;
 - e) l'adozione di tutti gli atti necessari per la corretta esecuzione del contratto non espressamente riservati dalla legge ad altri organi o soggetti;
 - f) l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
 - g) lo svolgimento delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice mediante utilizzo autonomo degli strumenti



telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

- h) lo svolgimento delle procedure per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- i) l'adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Codice e dal D.Lgs. 33/2013 per gli atti e le procedure di diretta competenza;
- 2. Il dirigente al quale è assegnata le responsabilità del servizio Appalti e contratti è competente alla sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere invito nonché dei relativi disciplinari di gara anche nella sua funzione di centrale di committenza istituita ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Codice e nel rispetto della convenzione in essere, relativi a tutti i procedimenti non specificatamente assegnati ai dirigenti ai sensi del precedente comma.
- 3. Il Servizio appalti e contratti cura lo svolgimento delle procedure di gara di propria competenza dalla predisposizione degli atti alla verifica dei requisiti dei soggetti aggiudicatari compreso l'adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Codice e dal D.Lgs. 33/2013.
- 4. Il medesimo servizio cura altresì la stipula di tutti i contratti in forma pubblica amministrativa ed espleta tutte le procedure e verifiche propedeutiche alla stipulazione; cura la sottoscrizione di tutte le scritture private e la tenuta del relativo registro. Esplica altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi in virtù della convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 4 - Nomina del Responsabile unico del procedimento

- 1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione il dirigente competente nomina il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
- 2. Per gli interventi non inclusi negli atti di programmazione la nomina viene effettuata nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento.
- 3. L'individuazione del RUP avviene nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Art. 5 - Nomina del Direttore dell'esecuzione

1. Il responsabile del procedimento di acquisto di servizi e forniture svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.



- 2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro al netto di IVA e tenendo conto del valore stimato del contratto per tutti gli anni di vigenza contrattuale, comprese eventuali opzioni di aumento, rinnovo o proroga.
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; si considerano tali gli interventi che necessitano di conoscenze tecnologiche e/o informatiche specialistiche per la redazione del progetto e/o per la verifica in corso di esecuzione e/o per la verifica di conformità.
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero contratti aventi ad oggetto due o più tipi di prestazioni ovvero contratti misti così come definiti all'art. 28 e 169 del Codice.
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) prestazioni che impongono il coinvolgimento di uno o più servizi dell'Ente diverso da quello cui afferiscono i soggetti competenti all'affidamento.

CAPO III - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 6 - Determinazione a contrattare e scelta del contraente

- 1. Prima dell'avvio delle procedura di affidamento dei contratti il dirigente competente adotta apposita determinazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - le condizioni contrattuali:
 - la procedura che si intende seguire per la scelta del contraente con indicazione delle motivazioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile.
- 2. Con la determinazione a contrattare vengono altresì approvati i progetti per servizi e forniture e i progetti lavori, qualora non di competenza di altri soggetti o organi, nonché tutti gli elaborati e i documenti contenenti le clausole tecniche e normative necessarie per l'espletamento della gara.
- 3. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture si può procedere all'adozione di un'unica determina che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice.



Art. 7 – Affidamento diretto e procedure negoziate – principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti

- 1. Nelle procedure di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del codice) e nelle procedure negoziate (art. 36, comma 2 lett. b) e c) del codice si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti che abbia ad oggetto beni rientranti nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi.
- 2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
- 3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Amministrazione, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
- 4. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.
- 5. L'Amministrazione motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
- 6. In presenza delle motivazioni di cui al precedente comma l'affidamento o il reinvito al contraente uscente può comunque essere effettuato una sola volta.
- 7. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
- 8. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 8 - Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro

1. Per le procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro dovrà essere utilizzato, quale "elenco di operatori



economici", l'"Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro", approvato con Det. Dir. della Regione Umbria n. 2692 del 7 aprile 2016, così come previsto dall'art. 26 comma 4 della l.r. n. 3/2010 e dall'art. 9 del Regolamento Regionale n. 6/2014 (Elenco regionale).

- 2. Il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti nell'Elenco regionale e da invitare alle procedure negoziate verrà assicurato per le seguenti fasce:
 - di importo inferiore a 150 mila Euro in caso di ricorso alla procedura negoziata;
 - di importo pari o superiore a 150 mila Euro e sino a 516 mila Euro;
 - di importo superiore a 516 mila Euro ed inferiore ad 1 milione di Euro;
- 3. L'individuazione degli operatori economici da invitare, in numero non inferiore a quello previsto per legge, tra quelli presenti nell'Elenco regionale nella categoria dei lavori individuata in relazione all'intervento da effettuare, potrà avvenire nei seguenti modi:
 - a) con il criterio del **prelievo casuale** mediante sorteggio automatico, da effettuarsi in data e luogo resi tempestivamente noti con adeguati strumenti di pubblicità; in tal caso non verranno comprese nel sorteggio l'impresa risultata affidataria e quelle già invitate nella procedura immediatamente precedente avente la medesima categoria di opere e rientrante nella medesima fascia di importo.
 - b) mediante indagine di mercato da svolgere fra tutti i soggetti iscritti nell'Elenco regionale, secondo le indicazioni ANAC contenute nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
- 4. In caso di indagine di mercato si procederà mediante:
 - a) invito a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse e in possesso dei necessari requisiti; in tal caso non si applica alcuna limitazione derivante dall'applicazione del principio di rotazione.
 - b) procedura di sorteggio tra tutti coloro che hanno manifestato interesse e in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del prelievo casuale, da effettuarsi in data e luogo resi tempestivamente noti con adeguati strumenti di pubblicità, ovvero mediante altro criterio indicato nell'avviso di indagine di mercato; in tal caso non verranno comprese nel sorteggio l'impresa risultata affidataria e quelle già invitate nella procedura immediatamente precedente avente la medesima categoria di opere e rientrante nella medesima fascia di importo.
- 5. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate da svolgersi tramite il MEPA (RDO) si potrà procedere sulla base di indagini di mercato o consultazione dell'elenco di operatori economici presenti nel medesimo sistema.



- 6. Per l'individuazione dei soggetti da invitare tramite consultazione dell'elenco di operatori economici presenti in MEPA si può procedere in uno dei seguenti modi:
 - a) invito (RDO) a tutti gli iscritti nella categoria di lavori di riferimento: in tal caso non si applica alcuna limitazione derivante dall'applicazione del principio di rotazione.
 - b) procedura di sorteggio messa a disposizione dal MEPA tra tutti gli iscritti nella categoria di riferimento.
- 7. Per l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di mercato da svolgere fra tutti i soggetti iscritti nel MEPA, secondo le indicazioni ANAC contenute nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, si può procedere in uno dei seguenti modi:
 - a) invito a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati e in possesso dei necessari requisiti; in tal caso non si applica alcuna limitazione derivante dall'applicazione del principio di rotazione.
 - b) procedura di sorteggio tra tutti coloro che hanno manifestato interesse e in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del prelievo casuale, da effettuarsi in data e luogo resi tempestivamente noti con adeguati strumenti di pubblicità, ovvero mediante altro criterio indicato nell'avviso di indagine di mercato.
- 8. In tutti i casi in cui verrà operata una selezione degli operatori da invitare tramite sorteggio o altro criterio di cui al precedente comma 6, lett. b) e comma 7, lett. b) saranno esclusi dal sorteggio ovvero dalla selezione l'affidatario e gli invitati alla precedente procedura avente ad oggetto lavori ricadenti nella medesima categoria individuata in relazione all'intervento da effettuare e nella medesima fascia di importo di cui al precedente comma 2.
- 9. Resta salvo in ogni caso quanto previsto nel precedente articolo 7 in ordine alla possibilità di reinvito dell'operatore uscente o invitato alla precedente procedura nei limiti ivi contenuti;
- 10. Qualora, in relazione al numero complessivo di operatori economici potenzialmente interessati, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo non consenta di raggiungere il numero minimo di operatori economici previsti per legge, si potrà invitare anche i soggetti già risultati affidatari o invitati alla precedente procedura.

Art. 9 – Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di affidamento di servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice, anche



qualora si ricorra al MEPA o ad altro mercato elettronico, sono individuati, in numero non inferiore a quello previsto dalla legge, sulla base di indagini di mercato o attingendo dall'elenco di operatori economici presenti in MEPA o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

- 2. In ogni caso il principio di rotazione di cui al precedente art. 7, sarà applicato per le seguenti fasce di importi e in riferimento al medesimo settore merceologico o di servizi:
 - di importo pari o superiore a 40 mila Euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. c) del Codice;
 - di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. c) del Codice e inferiore a 500 mila Euro:
 - di importo pari o superiore a 500 mila Euro e sino ad importi inferiori alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. d) del Codice.
- 3. Per l'individuazione dei soggetti da invitare tramite consultazione dell'elenco di operatori economici presenti in MEPA o altro mercato elettronico si può procedere in uno dei seguenti modi:
 - a) invito (RDO) a tutti gli iscritti nel settore merceologico o di servizi di riferimento: in tal caso non si applica alcuna limitazione derivante dall'applicazione del principio di rotazione.
 - b) procedura di sorteggio messa a disposizione dal MEPA tra tutti gli iscritti nel settore merceologico o di servizi di riferimento.
- 4. Per l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di mercato, anche fra gli operatori iscritti in MEPA, da svolgere secondo le indicazioni ANAC contenute nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» si può procedere in uno dei seguenti modi:
 - a) invito a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse e in possesso dei necessari requisiti in tal caso non si applica alcuna limitazione derivante dall'applicazione del principio di rotazione.
 - b) procedura di sorteggio tra tutti coloro che hanno manifestato interesse e in possesso dei necessari requisiti con il criterio del prelievo casuale, da effettuarsi in data e luogo resi tempestivamente noti con adeguati strumenti di pubblicità, ovvero mediante altro criterio di selezione indicato nell'avviso di indagine di mercato.
- 5. In tutti i casi in cui verrà operata una selezione degli operatori da invitare tramite sorteggio o altro criterio di cui ai precedenti commi 3, lett. b) e 4, lett. b) saranno esclusi dal sorteggio ovvero dalla selezione l'affidatario e gli invitati alla precedente procedura avente ad oggetto servizi o forniture del medesimo settore merceologico o di servizi individuata in relazione all'intervento da effettuare e ricadenti nella medesima fascia di importo.
- 6. Resta salvo quanto previsto nel precedente articolo 7 in ordine alla possibilità di reinvito dell'operatore uscente o invitato alla precedente procedura nei limiti ivi previsti.
- 7. Qualora, in relazione al numero complessivo di operatori economici potenzialmente interessati, l'applicazione delle condizioni di cui al presente



articolo non consenta di raggiungere il numero minimo di operatori economici previsti per legge, si potrà invitare anche i soggetti già risultati affidatari o invitati alla precedente procedura.

Art. 10 – Individuazione degli operatori economici per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture - Applicazione del principio di rotazione

- 1. Le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture regolate dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice devono rispettare il principio di rotazione di cui al precedente art. 7.
- 2. Gli operatori economici da consultare o a cui affidare i contratti di importo inferiore a € 150.000,00, possono essere individuati fra gli operatori iscritti all'Elenco regionale di cui al precedente art. 8 comma 1 in caso di lavori; per i servizi e le forniture l'individuazione viene effettuata tramite consultazione dell'elenco di operatori economici presenti in MEPA, salvo che non sia presente lo specifico servizio o fornitura.
- 3. L'Amministrazione motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei necessari requisiti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che si deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
- 4. Al fine di attestare la congruità del prezzo offerto si può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni ovvero mediante preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
- 5. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a Euro 1.000,00 la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

Art. 11 – Divieti derivanti dal principio di rotazione

1. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici controllanti o controllati rispetto a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.



Art. 12 – Verifica dei requisiti

- 1. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e dei requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e capacità tecniche e professionali.
- La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali eventualmente prescritti nei documenti di gara, è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati centralizzata di cui all'art. 81 del Codice.
- 3. Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del codice, fino all'istituzione della Banca dati di cui sopra per i contratti di importo pari superiore ad € 40.000,00 si utilizza la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.
- 4. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite le seguenti semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti.
- 5. La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello del documento unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
- 6. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
- 7. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
- 8. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
- 9. Il responsabile del procedimento procede in ogni caso alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti di cui alla autodichiarazione resa dall'operatore economico mediante idonei controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



- 10.A tal fine procederà, prima della stipula del contratto, se lo stesso si esaurisce in un'unica prestazione, ovvero durante l'esecuzione del contratto, alla verifica dei requisiti nella misura del 10% degli affidamenti effettuati su base annua.
- 11. Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti, si procederà all'annullamento dell'affidamento, alla risoluzione dell'eventuale contratto e all'attivazione delle sanzioni di cui al precedente comma 8, alla comunicazione all'ANAC, salve eventuali responsabilità penali rilevate.

CAPO IV - GARANZIE

Art. 13 – Garanzie

- 1. In caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, anche tramite Mepa, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.
- 2. È facoltà dell'Amministrazione non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del Codice per gli appalti di all'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, quando sia previsto il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione al termine della prestazione, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
- 3. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del codice per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.
- 4. L'esonero dalla prestazione delle garanzie di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

CAPO V – COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 14 – Controllo della documentazione amministrativa nelle gare da affidarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa – seggio di gara

1. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il controllo della



- documentazione amministrativa è effettuata in seduta pubblica dal RUP assistito da due dipendenti di cui almeno uno del Servizio appalti e contratti;
- 2. L'apertura delle offerte nelle procedure negoziate tramite MEPA (RDO) da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata in seduta pubblica dal RUP alla presenza di due testimoni.

Art. 15 – Commissioni giudicatrici per le procedure da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa.

- 1. Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto nominata dal dirigente che ha formato la proposta di gara successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 2. La Commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
- 3. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all'Albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.
- 4. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni iscritti all'Albo, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione.
- 5. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.
- 6. Nei documenti di gara devono essere fornite informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione, nel rispetto dell'art. 77 del Codice, delle Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale



- obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 e del presente regolamento.
- 7. Alla commissione giudicatrice non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante. Possono essere attribuiti alla commissione ulteriori adempimenti purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Art. 16 – Commissioni di aggiudicazione per procedure ordinarie da aggiudicarsi al prezzo più basso

- 1. Per l'espletamento delle procedure ordinarie da aggiudicarsi al prezzo più basso le commissioni sono composte da tre membri nominati con provvedimento del Segretario Generale.
- 2. Le funzioni di Presidente sono attribuite ad un dirigente, la cui scelta ha luogo mediante rotazione fra tutti i dirigenti.
- 3. È membro della commissione il RUP o altro dipendente di categoria D appartenente alla medesima Area appositamente delegato.
- 4. È membro di diritto delle commissioni di gara un dipendente di categoria D dell'Area Servizi generali che può svolgere anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 17 – Apertura delle offerte in caso di procedura negoziata da aggiudicarsi al prezzo più basso

- 1. L'apertura delle offerte nelle procedure negoziate da affidarsi al prezzo più basso è effettuata in seduta pubblica dal RUP assistito da due dipendenti di cui almeno uno del Servizio appalti e contratti.
- 2. L'apertura delle offerte nelle procedure negoziate tramite MEPA (RDO) da affidarsi al prezzo più basso è effettuata in seduta pubblica dal RUP alla presenza di due testimoni.

Art. 18 – Norma transitoria

- 1. Nelle more dell'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice il Comune di Foligno, per tutte le gare da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina una commissione giudicatrice attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi e tecnico-economici.
- 2. La commissione è nominata dal dirigente che ha formato la proposta di gara successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.



- 3. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
- 4. I componenti sono selezionati tra il personale del Comune e sono individuati: a) il presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dirigente e il personale di categoria D; c) il segretario verbalizzante, qualora le funzioni non siano affidate ad un commissario, tra il personale appartenente alle categorie C o D.
- 5. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due mesi dalla data relativa alla precedente nomina, ove possibile in relazione al numero di procedure attivate, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale del Comune.
- 6. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo contratto.

Art. 19 – Divieti e incompatibilità

1. Ai componenti delle commissioni, anche con funzioni di segretario, nonché ai componenti del seggio di gara si applicano i divieti e le incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, l'art. 51 del c.p.c. nonché l'art. 42 del codice; nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vale altresì quanto disposto dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del codice. In sede di prima seduta riunione della commissione di aggiudicazione i componenti devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause.

CAPO VI - STIPULAZIONE

Art. 20 – Forma dei contratti

- 1. Qualora la conclusione sia intervenuta in esito a procedura aperta o ristretta, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante ovvero, in caso di procedura negoziata, mediante scrittura privata.
- 2. Per importi non superiori a 40.000,00 euro, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, il contratto può essere concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale



- anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
- 3. Tutti i contratti stipulati per scrittura privata sono conservati dal Servizio Appalti e contratti e sono annotati in apposito registro contenente i seguenti dati: numero progressivo per anno, data, oggetto, contraenti.
- 4. Per gli acquisti e le procedure effettuate tramite MEPA il contratto verrà stipulato secondo le procedure previste nel medesimo sistema.



SOMMARIO

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 – Principi informatori e normativa applicabile	2
CAPO II - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE	
Art. 3 – Competenze	
Art. 4 - Nomina del Responsabile unico del procedimento	3
Art. 5 - Nomina del Direttore dell'esecuzione	
CAPO III - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	4
Art. 6 - Determinazione a contrattare e scelta del contraente	4
Art. 7 – Affidamento diretto e procedure negoziate – principio di rotazione deg	Hi
affidamenti e degli inviti	
Art. 8 - Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure	
negoziate per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro). 5
Art. 9 – Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure	
negoziate di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie d	li
Ca: a:: a: c >> ac: c c	7
Art. 10 – Individuazione degli operatori economici per gli affidamenti diretti di	
lavori, servizi e forniture - Applicazione del principio di rotazione	
Art. 11 – Divieti derivanti dal principio di rotazione	
Art. 12 – Verifica dei requisiti	
CAPO IV – GARANZIE	
Art. 13 – Garanzie	
CAPO V – COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE	
Art. 14 – Controllo della documentazione amministrativa nelle gare da affidars	
mediante offerta economicamente più vantaggiosa – seggio di gara	11
Art. 15 – Commissioni giudicatrici per le procedure da aggiudicarsi mediante	
offerta economicamente più vantaggiosa	12
Art. 16 – Commissioni di aggiudicazione per procedure ordinarie da	
aggiudicarsi al prezzo più basso	
Art. 17 – Apertura delle offerte in caso di procedura negoziata da aggiudicarsi	
prezzo più basso	
Art. 18 – Norma transitoria	
Art. 19 – Divieti e incompatibilità	
CAPO VI – STIPULAZIONE	
Art. 20 – Forma dei contratti	14